

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

— D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 —

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Mod. Rev. 0

Sommario

1. Definizioni 3
2. Scopo 5
3. Ambito di applicazione 6
4. Riferimenti normativi 6
5. Modalità operative 6
 - 5.1. Presupposti della segnalazione 6
 - 5.1.1. Settori e materie delle violazioni segnalate 7
 - 5.1.2. Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni 7
 - 5.1.3. Attinenza al contesto di lavoro 8
 - 5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione 8
 - 5.3. Canali di segnalazione interna 8
 - 5.3.1. Comunicazione in forma scritta 8
 - 5.3.2. Gestione della segnalazione 9
 - 5.3.3. Tipologie di riscontro 9
 - 5.4. Il Gestore WB 10
 - 5.4.1. Soluzione organizzativa 10
 - 5.4.2. Soggetti incaricati 10
 - 5.4.3. Responsabilità 11
 - 5.5. Canale di segnalazione esterno 11
6. Tutela della Riservatezza 12
7. Tutela da misure di ritorsione 12
 - 7.1. Protezione dalle ritorsioni 13
 - 7.2. Limitazioni della responsabilità 13
8. Informativa Privacy 13
9. Allegati 14

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

1. Definizioni

“canale esterno”: insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da **ANAC** per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni esterne (v. infra) in conformità alla normativa applicabile;

“canale interno”: insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da **S.I.E. ENGINEERING S.R.L.** per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni interne (v. infra) in conformità alla normativa applicabile;

“contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria, svolte in relazione alla Società da:

i) suoi lavoratori subordinati, inclusi quelli il cui rapporto di lavoro sia a tempo parziale o determinato, intermittente, di apprendistato, accessorio, o derivante da somministrazione (d.lgs. 81/2015) e i prestatori di lavoro occasionale (art. 54-bis, d.l. 50/2017);

ii) lavoratori autonomi incaricati di svolgere per essa prestazioni di lavoro, inclusi esercenti professioni intellettuali (Titolo III, Libro V, e art. 2222 cod. civ.), titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. (cd. “rapporti para-subordinati”) o ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 81/2015 (cd. “rapporti etero-organizzati);

iii) lavoratori o collaboratori incaricati di svolgere la fornitura di beni o servizi o la realizzazione di opere;

iv) liberi professionisti o consulenti incaricati di svolgere per essa la propria attività;

v) volontari o tirocinanti, retribuiti o meno per la loro attività presso di essa;

vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza esercitate, anche in via di mero fatto, presso di essa; vii) azionisti;

“DECRETO 231”: D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, legge 29 settembre 2000, n. 300” (materia c.d. “231”);

“Decreto WB”: D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (materia c.d. “WB”);

“Direttiva WB”: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

“divulgare pubblicamente”: porre in essere una divulgazione pubblica (vedi infra);

“divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“facilitatore”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“Gestore WB”: persona, o persone anche ricomprese in un'unica unità organizzativa interna la cui denominazione corrisponda a quella riportata nell'organigramma vigente, deputata alla ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni;

“informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, verificatisi nell'ambito lavorativo della Cooperativa e che, in virtù del rapporto con quest'ultima, siano conosciuti dalla persona segnalante (vedi infra);

“Linee Guida ANAC”: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (“ANAC”) n. 311, del 12 luglio 2023;

“persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

“persona segnalante”: persona fisica — protetta, ricorrendone presupposti condizioni, dalle tutele del Decreto — che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (vedi infra);

“riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

“ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“segnalare”: porre in essere una segnalazione (vedi infra);

“segnalazione”: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (vedi infra);

“segnalazione esterna”: segnalazione, ricorrendone i presupposti stabiliti dal Decreto, ricevuta e trattata mediante canale esterno;

“segnalazione interna”: segnalazione ricevuta e trattata mediante l'utilizzo di “canali interni” approntati direttamente dall'ente nel cui contesto lavorativo si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;

“seguito”: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

“Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che violano:

i) gli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero gli atti nazionali che li attuano, nei settori:

sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; radioprotezione e sicurezza nucleare;

ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (art. 325, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26.2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati;

2. Scopo

Obiettivo del presente Regolamento WB è dare attuazione al Decreto WB, anche in ragione della Direttiva e delle Linee Guida ANAC, disciplinando in modo efficace ed efficiente l'organizzazione e la gestione dei canali interni approntati dalla Società per ricevere e trattare segnalazioni "*whistleblowing*" (o "WB").

Il Decreto WB mira ad incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi innanzitutto alla persona giuridica a cui sono collegati affinché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni possano essere in prima istanza condotti mediante informazioni pertinenti acquisite da coloro che sono più prossimi ai fatti che sono indicati come origine della asserita violazione.

La Direttiva WB (Considerando 47) intende "*favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale dell'impresa all'interno delle organizzazioni*" mediante la rimozione degli ostacoli che possano inibire alla persona segnalante la comunicazione di atti, omissioni o condotte illecite conosciute le quali l'impresa abbia modo di migliorare la propria organizzazione.

Pertanto, scopo specifico del presente Regolamento WB, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile al caso di specie, è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzative aziendali o delle persone incaricate di ricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali è previsto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

3. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione del Regolamento è:

- tutta l'organizzazione;
- le persone segnalanti;
- il facilitatore e le altre persone (giuridiche o fisiche) che ricorrendone i presupposti godano della protezione descritta dal Decreto;
- le persone coinvolte;
- il ruolo deputato alla ricezione e trattamento delle segnalazioni.

4. Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento WB:

- il Decreto WB;
- la Direttiva WB;
- le Linee Guida ANAC;
- il Decreto 231;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" o "GDPR");
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"* ("Codice Privacy");

5. Modalità operative:

5.1. Presupposti della segnalazione

Presupposto dell'esame della segnalazione interna ai sensi del Decreto e del presente Regolamento è che essa:

- abbia ad oggetto la violazione di normative in determinati settori e materie (v. 5.1.1.);
- non abbia ad oggetto determinati argomenti, ossia una contestazione, rivendicazione o richiesta connessa ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante (v.5.1.2);
- l'attinenza con il contesto lavorativo della persona segnalante (v. 5.1.3).

5.1.1. Settori e materie delle violazioni segnalate

Le segnalazioni sono prese in esame se e in quanto abbiano ad oggetto:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto (vedi elenco in Allegato), con particolare ma non limitato riferimento alle disposizioni i cui estremi risultino già indicati in Allegato, tra cui i settori:

- sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- illeciti commessi in violazione delle disposizioni nazionali che danno attuazione alla normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto, con particolare ma non limitato riferimento alle norme nazionali citate in Allegato;

- atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati e indicati.

5.1.2. Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni **NON** sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente ad essa sovraordinate, tra cui vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

- violazioni riferite a settori in cui la protezione della persona segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, tra cui le segnalazioni nel settore dei servizi finanziari (già disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e, quindi, l'art. 52-bis e l'art. 52-ter del d.lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario") e nel settore dell'intermediazione finanziaria (già disciplinate dall'art.4-undecies e dall'art. 4-duodecies del d.lgs. 58/1998);

- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

- informazioni classificate ossia segrete ai sensi dell'art. 42 l. 124/2007, informazioni coperte dal segreto professionale forense o medico (inclusa la riservatezza sulle informazioni contenute nelle cartelle cliniche), informazioni coperte dal segreto d'indagine nei procedimenti penali o in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale e ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti

illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28, l. 300/1970.

5.1.3. Attinenza al contesto di lavoro

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con la Società.

5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata analisi e valutazione da parte del Gestore WB (vedi 5.4) delle informazioni segnalate, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- chiara indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara descrizione del fatto;
- univoca identificazione delle persone coinvolte nei fatti segnalati, mediante l'indicazione delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo e di cui la persona segnalante sia a conoscenza;
- indicazione delle generalità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore;
- indicazione, e se possibile trasmissione, dei documenti che possano fornire elementi sulla valutazione di fondatezza della segnalazione.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione è "**anonima**" e, come tale, sarà trattata come segnalazione "**ordinaria**" anziché "**protetta**" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione.

5.3. Canali di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere comunicate tramite:

- comunicazione in forma scritta mediante l'uso della piattaforma telematica "**whistleblowing**" cui è consentito collegarsi dalla pagina web del sito istituzionale (ad oggi qui: <https://sie.engineering> (v. 5.3.1);

Tutti i canali di segnalazione interna offrono idonea garanzia della sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali del segnalante.

I segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto (v. sotto 5.5) possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica.

5.3.1. Comunicazione in forma scritta

La segnalazione comunicata in forma scritta è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- a chiunque intenda segnalare è consentito l'accesso telematico (on line) alla piattaforma informatica "**whistleblowing**" ("piattaforma") collegandosi ad essa dalla pagina web del sito istituzionale (ad oggi qui: <https://sie.engineering> seguendo le istruzioni fornite al potenziale segnalante nella pagina stessa;

- l'opzione per la segnalazione scritta è resa possibile dal tasto che reca tale dizione sulla pagina di scelta della modalità;
- la compilazione della segnalazione avviene mediante la procedura che la piattaforma richiede di seguire, compilando i campi a testo libero .
- il segnalante potrà accedere alla propria segnalazione, una volta trasmessa, unicamente tramite la password da egli stesso creata e dal codice univoco generato automaticamente e messo a disposizione al momento dell'inserimento della segnalazione;
- il segnalante, accedendo sulla piattaforma e accreditando così mediante l'uso delle proprie credenziali (password e codice univoco), potrà monitorare lo stato di avanzamento nella gestione della propria segnalazione, ricevere comunicazioni da parte del Gestore WB (vedi 5.4) e inserire ulteriori elementi per circostanziare ulteriormente la propria segnalazione;
- le informazioni, i dati e i documenti trasmessi sono gestiti, mediante l'uso della piattaforma, dal Gestore WB il quale, salvo consenso espresso del segnalante, comunicherà con quest'ultimo esclusivamente mediante l'uso della piattaforma;
- la password e il codice univoco, entrambi conosciuti solamente dal segnalante, non potranno essere recuperati in alcun modo in caso siano dimenticati o smarriti rendendosi perciò impossibile per il segnalante conoscere le comunicazioni ricevute dal Gestore WB, lo stato di avanzamento nella gestione della segnalazione e il riscontro dato alla stessa.

5.3.2. Gestione della segnalazione

La gestione della segnalazione è posta in essere, a cura del Gestore WB (vedi 5.4), nel rispetto delle condizioni, termini e modalità qui di seguito descritte come iter procedurale:

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette (7) giorni** dalla data di ricezione (tranne il caso della segnalazione in forma orale);
- primo esame della segnalazione e, quindi, deliberazione sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per essere accolta come segnalazione ai sensi e per gli effetti del Decreto;
- dichiarazione di inammissibilità della segnalazione in caso di manifesta infondatezza, motivata dall'assenza in essa di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero in caso di contenuto della segnalazione palesemente generico sicché non risulti comprensibile il fatto segnalato, ovvero la segnalazione sia accompagnata da documentazione non pertinente, inappropriata o inconferente;
- richiesta alla persona segnalante di elementi integrativi in caso la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata e, all'esito, valutazione della sua ammissibilità o meno;
- avvio, una volta ammessa la segnalazione, di un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza degli stessi, nel rispetto della normativa vigente (tra cui l. 300/1970, GDPR, Codice Privacy) con particolare riferimento alle persone coinvolte;
- mantenimento di interlocuzioni con la persona segnalante;
- elaborazione, sulla base dei dati e delle informazioni che si è reso possibile raccogliere tramite di essa, dell'atto di chiusura dell'istruttoria motivandone l'esito (archiviazione della procedura per mancanza di

prove sufficienti; avvio di un'inchiesta interna; provvedimenti o misure organizzative adottate per affrontare la questione sollevata in modo migliorativo;

- rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti delle persone coinvolte);
- comunicazione al segnalante del riscontro, nel rispetto del termine di **tre (3) mesi** dalla ricezione della segnalazione, così come previsto dal Decreto.

5.3.3. Tipologie di riscontro

In sintesi, le tipologie finali di riscontro, al termine di una o l'altra delle fasi sopra indicate, potranno essere:

- al termine della prima deliberazione:
 - *“archiviata”* perché segnalazione manifestamente infondata o non adeguatamente circostanziata e quindi non ammessa al trattamento whistleblowing, oppure,
 - *“archiviata”* perché segnalazione con oggetto estraneo all'ambito di applicazione della normativa whistleblowing così come definito dal Decreto;
 - *“presa in carico”* ma ancora non adeguatamente circostanziata tale da rendere necessaria ulteriore interlocuzione con la persona segnalante tramite piattaforma, oppure,
 - *“presa in carico”* perché segnalazione ammessa al trattamento whistleblowing.
- al termine dell'istruttoria, **entro tre (3) mesi** dal ricevimento della segnalazione, con riferimento a quelle ammesse al trattamento whistleblowing:
 - *“riscontrata”*, in quanto segnalazione istruita e, all'esito, chiusa con l'archiviazione per i motivi di volta in volta indicati (mancanza di prove sufficienti e/o accertata esclusione del suo oggetto dall'ambito di applicazione della normativa whistleblowing così come definito dal Decreto);
 - *“riscontrata”* in quanto segnalazione istruita e, all'esito, invito a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano indagini per l'accertamento dei fatti che i poteri di cui esse sono titolari consentono loro;
 - *“riscontrata”* in quanto segnalazione istruita e, all'esito, comunicazione dell'adozione delle misure organizzative, gestionali e di controllo adottate internamente nell'ottica del miglioramento continuo nella prevenzione di possibili violazioni analoghe e nella repressione delle condotte per le quali è prevista l'irrogazione di misure disciplinari in base alla normativa (di legge e di contratto di lavoro) vigente (...).

5.4. Il Gestore WB

5.4.1. Soluzione organizzativa

È compito dell'organo amministrativo della Società garantire l'affidamento del ruolo di Gestore WB optando tra una delle seguenti soluzioni:

- incarico affidato ad una persona interna all'organizzazione, idonea a svolgere con imparzialità e indipendenza i compiti assegnati, adeguatamente formata sulla normativa pertinente, munita dei poteri e dei mezzi adeguati all'esercizio del proprio incarico, istruita sulle misure da adottare a tutela della

riservatezza nell'adempimento dei compiti specifici in aggiunta a quelli che formano già l'oggetto delle proprie mansioni;

- incarico affidato ad una persona esterna all'organizzazione, munito dei requisiti di professionalità e competenza adeguati all'esercizio dell'incarico, i cui compiti, poteri e responsabilità siano descritti in un apposito contratto vincolante per le parti;

La Società garantisce la comunicazione della persona che di tempo in tempo sia incaricata di assumere il ruolo di Gestore WB e assicura che i canali di segnalazione interna siano idonei a garantire la destinazione a quest'ultimo delle segnalazioni.

5.4.2. Soggetti incaricati

La Società, con atto organizzativo del 23/05/2025, ha deciso di affidare l'incarico di Gestore WB ad una persona interna all'organizzazione che si avvarrà nell'esercizio del proprio del legale alla Società, quest'ultimo anche a prescindere dall'oggetto della segnalazione, al fine di istruire la segnalazione nei tempi, nel rispetto dei requisiti e vincoli del Decreto e della normativa GDPR e Codice Privacy.

La piattaforma approntata dalla Società, quale canale interno per ricevere le segnalazioni WB presenta funzioni idonee a consentire:

- la prima delibazione della segnalazione da parte del Gestore WB;
- la tracciabilità delle attività di gestione della segnalazione (dalla ricezione al riscontro) avvenuta tramite l'uso della piattaforma o in essa annotata da parte del Gestore WB;
- archiviare, nel rispetto dei requisiti di protezione dati e riservatezza richiesti dal Decreto WB e dalla normativa in materia privacy, i dati, le informazioni e i documenti rilevanti nella gestione trattazione delle segnalazioni.

5.4.3. Responsabilità

Nella gestione della segnalazione il Gestore WB garantisce:

- il rispetto del Decreto, alla normativa pertinente l'esercizio dei propri compiti (tra cui Statuto lavoratori, GDPR, Codice Privacy) e al presente Regolamento;
- il puntuale e corretto adempimento dei termini, condizioni e modalità previsti dal presente Regolamento;
- l'adozione di ogni opportuna cautela che sia ritenuta idonea ad assicurare in concreto l'efficace ed efficiente attuazione delle misure a protezione della riservatezza nella gestione del canale d'informazione (ad esempio nella custodia ed eventuale trasmissione dei documenti, ancorché anonimizzati, ai terzi autorizzati).

Il Gestore WB **NON** è tenuto a garantire appuntamenti/riunioni con la persona segnalante/facilitatore o persona coinvolta al di fuori dell'orario di lavoro o nei giorni di legittima assenza dalla sede di lavoro (e.g. in caso di godimento di permesso o ferie) oppure in luoghi inadeguati a garantire la sicurezza e riservatezza dell'interlocuzione, se al di fuori della sede di lavoro. Ed in ogni caso, si avvarrà del legale della Società, anche a prescindere dall'oggetto della segnalazione per assistere a tali eventuali appuntamenti/riunioni, nel rispetto dei requisiti e vincoli del Decreto e della normativa GDPR e Codice Privacy

È responsabilità del Gestore WB garantire il rispetto dei termini entro i quali la persona segnalante è previsto che riceva la conferma della ricezione della propria segnalazione e il suo rispettivo riscontro.

5.5. Canale di segnalazione esterno

La segnalazione esterna all'ANAC è possibile solamente se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all'art. 4 del Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla stessa Autorità.

6. Tutela della Riservatezza

L'identità del segnalante non viene mai rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, salvo che, all'esito degli accertamenti svolti dal gestore, il segnalante risulti aver effettuato la segnalazione in mala fede ovvero emerga la sua responsabilità, anche in concorso con altri, per la violazione segnalata.

La medesima riservatezza è assicurata per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi l'identità del segnalante.

Deroghe alla tutela della riservatezza:

Consenso espresso del segnalante a rilevare la propria identità a soggetti diversi da quelli preventivamente autorizzati.

Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei limiti dell'art. 329 cpp (solo dopo la chiusura delle indagini preliminari).

Nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata l'identità del segnalante può essere rilevata al segnalato per consentirne la difesa solo previo consenso espresso del segnalante.

7. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire nessuna ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione.

Costituiscono, in via esemplificativa, ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione si applica anche alle persone connesse al segnalante.

7.1. Protezione dalle ritorsioni

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ne dà informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Gli atti ritorsivi sono nulli e il segnalante e le persone connesse hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno e, in caso di licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Nell'ambito delle relative controversie instaurate dal segnalante, che sostenga di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione, dovrà essere il datore di lavoro a provare che l'atto ritenuto ritorsivo sia motivato da altre legittime ragioni, estranee alla segnalazione.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente documento sono valide solo se effettuate in una delle sedi protette previste dall'art. 2113, comma 4, c.c. (es. Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di certificazione, Sede sindacale, ecc.).

7.2. Limitazioni della responsabilità

Nel caso in cui per effettuare la segnalazione si renda necessario rivelare informazioni riservate od offensive della reputazione della società, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del segnalante e delle persone connesse, purché le informazioni siano collegate alla segnalazione e strettamente necessarie a rivelare la violazione.

In ogni caso, le segnalazioni devono avere ad oggetto informazioni acquisite lecitamente. L'effettuazione della segnalazione non esime comunque il segnalante dalle proprie eventuali responsabilità in relazione alla violazione segnalata.

8. Informativa Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati, nella gestione delle segnalazioni, è la Società.

Il Gestore WB assume il ruolo di "incaricato del trattamento" (o di "responsabile" nel caso il ruolo sia assunto da un esterno all'organizzazione), espressamente autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali della persona segnalante, del facilitatore, delle eventuali altre persone cui si estenda, in forza del Decreto, la protezione così come dei dati personali delle persone coinvolte.

La base giuridica del trattamento è l'esercizio di un obbligo di legge di cui all'art. 6.1.c) del GDPR.

In caso di comunicazione da parte della persona segnalante di dati di particolari categorie, come definiti dall'art. 9 del GDPR, la loro trattazione sarà subordinata alla prestazione di consenso espresso e specifico da parte dell'interessato.

I dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici (supporto digitale) per il canale informativo che fa uso della piattaforma on-line a ciò dedicata. Secondo i principi di "*privacy by design*" (protezione dei dati fin dalla progettazione) e "*privacy by default and minimization*" (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione).

Eventuali terzi, rispetto al Gestore WB, coinvolti nell'esame delle segnalazioni, riceveranno dati anonimizzati, restando pertanto esclusa di norma la loro nomina a responsabili esterni del trattamento.

Il periodo di conservazione dei dati è quella stabilita dalla legge, al momento fissata dal Decreto in **cinque (5) anni** dalla ricezione della segnalazione.

L'esercizio dei diritti dell'interessato di accesso ai dati personali, di loro rettifica o cancellazione, limitazione o opposizione al loro trattamento, di revoca del consenso in casi di trattamento consentito sui dati di particolari categorie, possono essere esercitati mediante l'uso dei punti di contatto in materia già messi a disposizione dal Titolare (S.I.E. ENGINEERING SRL), fatto salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo alle autorità competenti in materia (Garante Privacy in Italia).

9. Allegati

- Allegato 1 al Decreto, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024>